



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università" e l'art. 16 "Università";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 144 del 22.06.2012), ed in particolare l'art. 11 (Senato Accademico);
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 46 e 47;
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" ed in particolare l'art. 15 relativo alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico di cui al DPR n. 445/2000;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 26 ottobre 2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30 novembre 2010;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 giugno 2012 con la quale è stato approvato il calendario delle procedure elettorali ai fini della costituzione del Senato Accademico a norma dell'art. 11 dello Statuto di Ateneo nonché, nelle more dell'adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo al nuovo Statuto, sono state individuate le macroaree di cui all'art. 11, c.3, lett. c) dello Statuto stesso;

DECRETA

Senato Accademico – Elezioni dei rappresentanti (art. 11, c. 3, Statuto di Ateneo)

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione del Senato Accademico a norma dell'art. 11, comma 3, dello Statuto di Ateneo, sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze:
 - a) n. 1 rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea scientifico-tecnologica;
 - b) n. 1 rappresentante dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica;
 - c) n. 1 rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea umanistico-sociale;
 - d) n. 1 rappresentante dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale;
 - e) n. 1 rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 - f) n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Afferiscono alla macroarea scientifico-tecnologica i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori universitari a tempo indeterminato i cui settori scientifico-disciplinari sono ricompresi nelle aree CUN 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione).
3. Afferiscono alla macroarea umanistico-sociale i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori universitari a tempo indeterminato i cui settori scientifico-disciplinari sono ricompresi nelle aree CUN 10, 11, 12, 13 e 14 (scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; scienze storiche,



DECRETO N. 570/12

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali).

4. Le operazioni di voto si svolgeranno il **giorno giovedì 27 settembre 2012 dalle ore 9,00 alle ore 19,00** nel seggio elettorale che sarà allestito nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università (Via S. Maria in Gradi, 4 Viterbo).
5. La composizione del Senato Accademico tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici.

Art. 2

Commissione elettorale

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
 - Prof. Nicola LACETERA professore di prima fascia, Presidente;
 - Prof. Maurizio BENINCASA professore di seconda fascia, componente;
 - Dott.ssa Maria Saveria GILARDINI MONTANI ricercatore universitario a tempo indeterminato, componente;
 - Sig. Angelo MENGHINI per il personale tecnico-amm.vo, componente;
 - Dott.ssa M. Elisa LANDI per il personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni di Segretario.
2. La Commissione elettorale accerta la validità delle candidature, decide sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati nel seggio per l'elaborazione dei dati definitivi.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. A norma dell'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo, per le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente articolo 1, le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio Organi Collegiali (Rettorato, Via S. Maria in Gradi, 4 – Viterbo) **entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 12 settembre 2012** (quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni) con apposita dichiarazione sottoscritta.
2. Le candidature dei rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e figure ad essi equiparati dalla legge, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico amministrativo devono essere corredate dalle firme di almeno il 10% degli aventi diritto al voto:
 - 10% dei professori di seconda fascia appartenenti alla macroarea scientifico-tecnologica: n. 5 firme
 - 10% dei professori di seconda fascia appartenenti alla macroarea umanistico-sociale: n. 5 firme
 - 10% dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e figure ad essi equiparati dalla legge appartenenti alla macroarea scientifico-tecnologica: n. 6 firme
 - 10% dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e figure ad essi equiparati dalla legge appartenenti alla macroarea umanistico-sociale: n. 4 firme
 - 10% dei ricercatori a tempo determinato: n. 3 firme
 - 10% delle unità di personale tecnico-amministrativo: n. 32 firme
3. L'Ufficio Organi Collegiali preposto all'accettazione delle candidature e agli altri adempimenti previsti dall'art. 29 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo, resterà aperto tutti i giorni feriali (escluso il



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed i giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

4. Le firme e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 4

Seggio elettorale

1. A norma dell'art. 27 del Regolamento Generale di Ateneo, i componenti del seggio elettorale saranno nominati almeno 5 giorni prima delle elezioni.

Art. 5

Accesso al seggio

1. Al seggio elettorale possono accedere i professori di ruolo di seconda fascia, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e figure ad essi equiparate, i ricercatori a tempo determinato e il personale tecnico-amministrativo per esercitare il diritto di voto, i candidati e i componenti della Commissione elettorale.
2. Gli elettori sono ammessi al voto previo accertamento della loro identità ed apposizione della firma sull'apposito elenco.
3. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
4. Il voto viene espresso su scheda autenticata da almeno due componenti del seggio elettorale.
5. Ciascun elettore potrà votare un solo nominativo.
6. Sono considerati nulli i voti espressi su schede diverse da quelle ufficiali o senza l'autenticazione, quelli resi in modo da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto, quelli che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
7. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda che, ai fini di un corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
8. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria di elettori.

Art. 6

Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procedono immediatamente allo scrutinio e redigono apposito verbale dal quale devono risultare, per ciascuna delle votazioni:
 - a) il numero delle schede pervenute al seggio;
 - b) il numero degli elettori iscritti al seggio;
 - c) il numero dei votanti effettivi;
 - d) il numero delle schede autenticate;
 - e) il numero delle schede votate,
 - f) il numero delle schede eventualmente annullate;
 - g) il numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - h) il numero delle schede eccedenti;
 - i) il numero delle schede contestate.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. I verbali con i risultati dello spoglio e gli allegati elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, verranno immediatamente inviati in plico sigillato



DECRETO N. 570/12

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

e firmato all'Ufficio elettorale che ne curerà la consegna alla Commissione elettorale; con plichi separati verranno trasmesse inoltre le schede votate e quelle non utilizzate.

Art. 7

Risultati elettorali, loro pubblicazione e ricorsi

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 5, co. 8, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle contestazioni e reclami eventualmente verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
2. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. La Commissione elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte che trasmette immediatamente al Rettore, allegando allo stesso il verbale del seggio elettorale.
5. Entro il 1° ottobre 2012 i risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo del Rettorato (http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=234).
6. Entro le ore 12,00 del 6 ottobre 2012 possono essere presentati i ricorsi.
7. Entro l'11 ottobre 2012 la Commissione elettorale decide in via definitiva sugli eventuali ricorsi presentati.

Art. 8

Nomina degli eletti, durata del mandato, cumulo delle funzioni

1. Entro il 12 ottobre 2012 il Rettore, con apposito provvedimento, nomina gli eletti e contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.
2. La durata in carica dei componenti elettivi di cui al presente decreto è di quattro anni dalla data del provvedimento di nomina.
3. Per quanto riguarda il cumulo delle funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, c. 1, dello Statuto di Ateneo.
4. Per quanto riguarda i limiti del mandato e delle cariche si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, c.10, della legge 30 dicembre 2012, n. 240.

Art. 9

Norme di rinvio e pubblicità degli atti

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
2. A norma dell'art. 2, c.6, del decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 citato in premessa, la nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico viene effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti restano in carica gli attuali.
3. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione del Senato Accademico (www.unitus.it). Esso è altresì inviato ai componenti della comunità accademica tramite posta elettronica.

Viterbo, 11.07.2012

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini